

Proponente: 31.A
Proposta: 2020/824

del 11/06/2020



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 451

del 17/06/2020

**GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E
DELL'ORGANIZZAZIONE**

Dirigente: GIUBBANI Dr.ssa Battistina

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PROROGA DEL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 UNITÀ CON PROFILO DI "FUNZIONARIO RETI EDUCATIVE" (CAT. D) PRESSO DIVERSI SERVIZI DELLA AMMINISTRAZIONE.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE

Poiché la presente determinazione, oggetto di pubblicazione all'Albo Pretorio, contiene dati personali oggetto di protezione e, nel tempo, del cosiddetto "diritto all'oblio", le persone interessate verranno indicate all'interno del provvedimento con le sole iniziali del nome e del cognome. I soggetti interessati saranno meglio generalizzati all'interno della Relazione Allegata al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante non pubblicabile, al fine del principio di pertinenza non eccedenza e nel rispetto della tutela, nel tempo, del diritto all'oblio dell'interessato.

Premesso che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 di I.D. del 31.03.2020 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2020-2022 ed il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 65 di I.D. del 16.04.2020 è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione Risorse Finanziarie 2020-22 per Macro-obiettivi";
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 09.05.2019 sono stati approvati il Piano della Performance 2019-2021, il Piano Esecutivo di Gestione 2019 (art. 169 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.) e i relativi allegati, nei quali sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.;
- è stato approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 29.04.2019 il Rendiconto della gestione per l'anno 2018 e relativi allegati;
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 di I.D. del 21.05.2020 è stato approvato lo schema di Rendiconto 2019;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 08.05.2018 è stato approvato il "PIANO TRIENNALE PER LE AZIONI POSITIVE (PAP) DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. PERIODO 01.01.2018 – 31.12.2020.";
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 16.10.2019* (*cfr. Deliberazione G.C. n. 172 del 22.10.2019) è stata approvata l'"Integrazione ed attualizzazione del "PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE - ANNI 2019-2020-2021 – ANNO 2019 STRALCIO" approvato con Deliberazione G.C. 14.12.2018 n. 214 – Provvedimenti conseguenti. Rideterminazione Dotazione Organica. Dichiarazione assenza eccedenze, esuberi, soprannumeri ex art. 33 D.Lgs. n. 165/2001 per il 2020";
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 di I.D. del 25.02.2020 è stato approvato il "PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE - ANNI 2020-2021-2022 – ANNO 2020. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI - RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA", positivamente vistato dai Revisori dei Conti con proprio Verbale n. 3 del 24.02.2020;

Vista e richiamata integralmente la suddetta Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 di I.D. del 25.02.2020 di approvazione del P.T.F.P. 2020-2022, ed in particolare quanto previsto:

- ai capoversi 1 - "QUADRO NORMATIVO GENERALE PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PIANI TRIENNALI DEI FABBISOGNI" - e 2 - "RICHIAMO AI PRECEDENTI PIANI OCCUPAZIONALI – NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI ASSUNZIONI – SPESA DI PERSONALE – VINCOLI E LIMITI – VERIFICA SITUAZIONE SOGGETTIVA DELL'ENTE in riferimento all'art. 14 bis comma 1 lett. a) D.L. 4/2019 – L. 26/2019" - delle premesse, nei quali si riportavano tutti i limiti e le normative di riferimento in merito al contenimento della spesa del personale ed in materia di assunzioni e di regime vincolistico esistente e si verificava il rispetto, da parte del Comune di Reggio Emilia, di tutte le suddette condizioni al fine di poter effettuare assunzioni anche per l'anno 2020 e seguenti - secondo quanto autorizzato nei Piani triennali dei fabbisogni - sia a tempo indeterminato che determinato;
- in relazione al tempo determinato, nel seguente paragrafo del capoverso 2: "possibilità di reclutamento di personale a tempo determinato e per lavoro flessibile ...omissis...nel solo limite (100%) della spesa sostenuta a tale titolo nel 2009, così come previsto dall'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 aggiornato da ultimo dall'art. 11 comma 4-bis del D.L. 90/2014 e non più nel limite del 50% della spesa 2009 (cfr. deliberazione Corte dei Conti Sezione Autonomie N. 2/SEZAUT/2015/QMIG), dedotte le categorie escluse; limite ulteriormente ampliato, per talune tipologie assuntive a tempo determinato e in presenza di particolari condizioni, ad opera dell'art. 22 co. 1 del D.L. 50 del 24.04.2017, nonché per le assunzioni di assistenti sociali dall'art. 1, comma 200 della Legge 205/2017" ed nel seguente del capoverso 4 "RICOGNIZIONE

FABBISOGNI – PIANO DEI FABBISOGNI 2020-2021-2022 ...omissis...Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla spesa per il personale flessibile, che dovrà essere contenuta e dirottata a mantenere costante il livello di erogazione dei servizi o a necessità contingenti per far fronte a picchi di attività o nuove progettualità diversamente non realizzabili”;

- al punto 5.4 delle premesse - “CO.CO.CO./ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO/UTILIZZO TEMPORANEO PERSONALE

“Richiamato per comodità di lettura:

*l’ALLEGATO D) “Spesa personale a tempo determinato anno 2018” - Rendiconto 2018 – euro 6.207.648,36, che attesta la riduzione della spesa del personale a tempo determinato/per lavoro flessibile rispetto a quella di riferimento (100% del 2009) e che, dalle verifiche in fase istruttoria del Rendiconto 2019, la riduzione risulta confermata anche per l’anno 2019 (Spesa Lavoro flessibile **2009 1° aggregato: Euro 6.613.042,09**).*

...omissis...

5.4.B) TEMPO DETERMINATO

Si valuta pertanto opportuno – come già previsto anche nel precedente Piano triennale dei fabbisogni 2018-2021 – sia per l’anno 2019, che per gli anni 2020, 2021 e 2022 – contemperando l’esigenza del contenimento della spesa per la tipologia di lavoro flessibile con la necessità di ricorrere in parte a forma di lavoro flessibile in relazione alla non presenza all’interno dell’Amministrazione di personale sufficiente a garantire sempre le situazioni straordinarie e temporanee – autorizzare:

nuove assunzioni a tempo determinato necessarie ai fini sostitutivi o per esigenze temporanee / eccezionali dei diversi servizi dell’Amministrazione, principalmente connesse ai servizi sociali, scolastico-educativi, al cittadino, istituzionali, di “governance”, o previste da leggi speciali (TUEL 267/2000), o per far fronte ad esigenze progettuali emergenti e “di mandato” - nei limiti delle somme stanziare nei capitoli di Bilancio 2020 e seguenti in particolare per i servizi sociali, per l’Istituzione e più complessivamente, nei limiti complessivi di Bilancio tenuto conto anche dei risparmi generati dai dimissionari, coerentemente con il contenimento della spesa di personale nella media del triennio 2011-2013, e con il contenimento della spesa per assunzioni a tempo determinato / lavoro flessibile nel tetto dell’analoga voce di spesa 2009 (al netto delle categorie escluse, dei finanziamenti esterni, ecc. fino a contrarie indicazioni)...omissis...”;

- al punto 1 del dispositivo “di approvare, per tutte le motivazioni esposte in premessa, il “Piano triennale dei fabbisogni di personale PTFP anni 2020–2021–2022 – Piano annuale 2020”, secondo quanto rappresentato in premessa e con tutto quanto contenuto nel presente provvedimento, che viene complessivamente autorizzato così come dettagliatamente indicato ai Capoversi delle premesse di seguito riportati, nei limiti e con le modalità in essi stabiliti:

...omissis...

5. PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER GLI ANNI 2020-2021-2022 INTEGRATO CON LE AZIONI GIÀ AUTORIZZATE PER TALI ANNUALITÀ’ ...omissis...”;

Tutto ciò premesso:

Preso atto che con Determinazione Dirigenziale n. 750 di R.U.D. 750 del 22.07.2019 venivano assunte, per tutte le motivazioni in essa indicate e con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e pieno, mediante lo scorrimento della graduatoria scaturita dal Concorso Pubblico per esami per la copertura di n. 6 posti vacanti di “Funziario Reti Educative” – Cat. D1, approvata con Determinazione Dirigenziale n. 319 del 06.03.2018:

- **la dott.ssa V.R.** (20° classificata), per esigenze straordinarie, per il periodo **02.09.2019 – 30.06.2020**, salvo proroga, assegnata al Servizio “Officina Educativa” - U.O.C. “Servizi Educativi Territoriali e Diritto allo Studio”, per far fronte al forte incremento delle richieste di progetti ed interventi nelle istituzioni scolastiche, previsto per l’anno scolastico 2019-2020, ed alla conseguente necessità di integrare il personale educativo in forza alle *equipes* territoriali, così da poter meglio garantire le esigenze di supervisione ed accompagnamento dei percorsi previsti in alcuni territori della città;
- **la dott.ssa B.M.** (24° classificata), per esigenze straordinarie, per il periodo **09.09.2019 – 30.06.2020**, salvo proroga, assegnata all’allora denominato Servizio “Programmazione del Sistema di Welfare” - ora Servizio “Politiche di Welfare e Intercultura” (a seguito della nuova macrostruttura

organizzativa dell'Ente approvata con Delibera G.C. n. 20 del 30.01.20 e decorrente dal 01.02.20), e più precisamente al Centro Famiglie;

Vista la richiesta del 29.05.2020, con la quale il Responsabile della U.O.C. "Servizi Educativi Territoriali e Diritto allo Studio", Dott. Eugenio Paterlini, richiedeva la proroga del rapporto di lavoro a tempo determinato della dott.ssa V.R., **dal 01.07.2020 sino al termine massimo consentito dalla normativa vigente (01.09.2022)**, a fronte dell'esigenza connessa alla straordinarietà dell'impegno derivante dalla prossima riapertura delle scuole in presenza dell'emergenza sanitaria ancora in atto, che richiede ora più che mai la necessaria continuità educativa per garantire l'efficacia dei progetti e delle politiche educative - e considerata la positiva valutazione dell'operato svolto sinora dalla dipendente;

Vista altresì la richiesta datata 04.06.2020 con la quale la Dirigente *ad interim* del Servizio "Politiche di Welfare e Intercultura", dott.ssa Lorenza Benedetti, richiedeva di prorogare l'assunzione a tempo determinato della dott.ssa B.M. **per il periodo 01.07.2020 – 30.06.2021**, stante il permanere delle condizioni che avevano giustificato la prima assunzione, ed in particolare la situazione di necessità in cui ad oggi versa ancora il Centro Famiglie;

Verificata, inoltre, l'impossibilità di far fronte alle suddette esigenze con personale interno già dipendente dell'Ente di pari profilo, stante il completo utilizzo del personale già dipendente dotato di tali caratteristiche sulle ordinarie attività gestionali tipiche dei Servizi interessati, nonché sugli specifici prodotti/progetti strategici e gestionali assegnati ai Dirigenti e alle diverse strutture di riferimento per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel P.E.G. come già ricordato nella Deliberazione di G.C. n. 33 del 25.02.2020 di approvazione del P.T.F.P. 2020-2022 – anno 2020.

Preso atto:

- che le risorse economiche necessarie all'attuazione delle presenti proroghe di assunzioni a tempo determinato risultano presenti e stanziare nei capitoli relativi alla spesa di personale del Bilancio pluriennale 2020-2022, annuale 2020;
- che la spesa necessaria per tali proroghe contrattuali risulta compatibile con i vincoli di spesa per assunzioni a tempo determinato di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 (come modificato da ultimo dall'art. 11 comma 4-bis del D.L. 90/2014 che ha eliminato di fatto i vincoli in materia di riduzione della spesa per assunzioni a tempo determinato per gli Enti locali rispettosi delle regole, contenendola solo complessivamente entro quella sostenuta nel 2009);

Visto quanto disposto in materia di assunzioni a tempo determinato dall'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., come da ultimo modificato dall'art. 9 comma 1 lett. b) del Decreto Legislativo n. 75/2017:

*"Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma **soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale** e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere stipulati **nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81**, escluso il diritto di precedenza che si applica al solo personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono disciplinati dagli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, fatta salva la disciplina ulteriore eventualmente prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali. Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. È consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato."*

e visto anche quanto indicato dalla Circolare 5/2013 della Funzione Pubblica;

Considerato, inoltre, che non ricorre nel caso di specie l'obbligo, disposto dall'art. 34, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, di verificare l'impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità, iscritto negli appositi elenchi, prima di procedere ad effettuare nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a 12 mesi, poiché nel caso oggetto del presente provvedimento, non si tratta di nuove assunzioni, bensì di proroghe di contratti a tempo determinato già sottoscritti con le lavoratrici;

Visto inoltre quanto disposto in materia di assunzioni a tempo determinato dal D.Lgs. n. 81/2015 e ss.mm.ii., cd. "Job act" (abrogativo del Decreto Legislativo n. 368/2001, ma che conferma in via sostanziale la precedente normativa abrogata), in particolare agli artt. 19, 21 e 23, in materia di determinazione del limite massimo di contratti stipulabili, di apposizione del termine, di proroga, nonché in merito alla successione dei contratti e alla durata massima triennale della tipologia contrattuale di lavoro subordinato a tempo determinato e considerato che è consentito prorogare i contratti a tempo determinato per un massimo di 5 volte nell'arco dei trentasei mesi;

Preso atto altresì dell'art. 23 del sopracitato D.Lgs. n. 81/2015 e ss.mm.ii. relativamente al numero complessivo di contratti a tempo determinato che testualmente recita:

"1. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.

2. Sono esenti dal limite di cui al comma 1, nonché da eventuali limitazioni quantitative previste da contratti collettivi, i contratti a tempo determinato conclusi:

a) nella fase di avvio di nuove attività, per i periodi definiti dai contratti collettivi, anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e comparti merceologici;

b) da imprese start-up innovative di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le società già costituite;

c) per lo svolgimento delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2;

d) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;

e) per sostituzione di lavoratori assenti;

f) con lavoratori di età superiore a 50 anni.

... omissis..."

Preso atto che il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il comparto Funzioni Locali del 21.05.2018, triennio 2016-2018, ha confermato all'art. 50 "Contratto a tempo determinato" il tetto annuale del 20% di cui all'articolo 23 del Decreto Legislativo 81/2015 ma ha ampliato, al comma 4, la casistica dei contratti a tempo determinato esenti da limitazioni quantitative, oltre quelli già individuati dal D.Lgs. 81/2015 ed in particolare come segue:

"a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti;

b) particolari necessità di enti di nuova istituzione;

c) introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità;

d) stipulazione di contratti a tempo determinato per il conferimento di supplenze al personale docente ed educativo degli enti locali;

e) stipulazione di contratti a tempo determinato per l'assunzione di personale da adibire all'esercizio delle funzioni infungibili della polizia locale e degli assistenti sociali;?

f) personale che afferisce a progetti finanziati con fondi UE, statali, regionali o privati;

g) realizzazione dei eventi sportivi o culturali di rilievo internazionale;

h) proroghe dei contratti di personale a tempo determinato interessato dai processi di stabilizzazione;

... omissis..."

Considerato:

- che, trattandosi di attività prorogata in corso d'anno, non occorre computare il limite percentuale massimo (20%) di lavoratori assunti a tempo determinato sul numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato in forza al momento della proroga;

- che, comunque, il numero dei lavoratori complessivamente assunti a tempo determinato nel 2020 dal Comune di Reggio Emilia con contratto attivo alla data delle proroghe assuntive oggetto del

presente provvedimento, risulta nettamente inferiore al 20% dei dipendenti a tempo indeterminato in forza alla data di proroga dei contratti (01.07.2020), tenuto conto anche di tutte le assunzioni a tempo determinato effettuate per esigenze sostitutive di lavoratori assenti, che risultano escluse dal computo, ai sensi del citato art. 23, comma 2, lettera e) nonché delle esclusioni operate dall'art. 50 del nuovo CCNL per il personale del Comparto Funzioni Locali;

- che, pertanto, anche con le presenti proroghe a tempo determinato tale limite percentuale non viene superato;

Visto, altresì, con riferimento al limite massimo dei 36 mesi di assunzione a tempo determinato di cui all'ex art. 1 del Decreto legislativo n. 368/2001, ora abrogato ed il cui contenuto è stato trasfuso nell'art. 19 commi 1 e 2 del citato Decreto Legislativo n. 81/2015, il Parere UPPA n° 3/2009 nel quale si indica che *"Il limite temporale dei 36 mesi si sostanzia in un contatore che faccia riferimento a rapporti di lavoro inerenti allo svolgimento di mansioni equivalenti riconducibili, come già detto, alla medesima procedura di reclutamento"*;

Visto anche il Parere UORCC.PA del Dipartimento della Funzione Pubblica n° 37562 del 19.09.2012 nel quale si indica che *"...il superamento di un nuovo concorso pubblico a tempo determinato da parte del soggetto che ha già avuto un rapporto di lavoro a termine con l'Amministrazione consente di azzerare la durata del contratto precedente ai fini del computo del limite massimo dei 36 mesi previsto dal D.Lgs. 368/2001, nonché la non applicabilità degli intervalli temporali in caso di successione dei contratti."*;

Valutato che:

- la dott.ssa V.R. è stata assunta a tempo determinato per un periodo complessivo di 9 mesi e 28 giorni – precisamente dal 02.09.2019 al 30.06.2020;
- la dott.ssa e B.M. è stata assunta a tempo determinato per un periodo complessivo di 9 mesi e 21 giorni - precisamente dal 09.09.2020 al 30.06.2020;
- in entrambi i casi, con le presenti proroghe contrattuali vengono rispettate le limitazioni poc'anzi ricordate, sia con riferimento al limite temporale massimo di 36 mesi inerenti allo svolgimento di mansioni equivalenti riconducibili alla medesima procedura di reclutamento, che in relazione al numero massimo di cinque proroghe nel corso dei suddetti 36 mesi;
- in particolare, per quanto riguarda la proroga della Dott.ssa V.R. il limite temporale massimo di 36 mesi viene raggiunto ma non superato e, pertanto, perfettamente rispettato;

Ritenuto pertanto legittimo ed opportuno - alla luce delle esigenze, più sopra riportate, manifestate dalla Dirigente del Servizio "Politiche di Welfare e Intercultura" e dal Responsabile della U.O.C. "Servizi Educativi Territoriali e Diritto allo Studio" del Servizio "Officina Educativa", ed al fine di garantire la corretta e puntuale prosecuzione delle attività dei Servizi ricordati - procedere alla proroga dei contratti di assunzione a tempo determinato delle unità di seguito ricordate, già in servizio con profilo di "Funzionario Reti Educative", cat. D, a tempo pieno, sino alla scadenza a fianco di ciascuna indicata:

dott.ssa V.R. assegnata al Servizio "Officina Educativa" - U.O.C. "Servizi Educativi Territoriali e Diritto allo Studio", **per il periodo 01.07.2020 – 01.09.2022;**

dott.ssa B.M. assegnata al Servizio "Politiche di Welfare e Intercultura", **per il periodo 01.07.2020 – 30.06.2021**, salvo ulteriore proroga;

VISTI, inoltre:

- il nuovo T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 107 (funzioni e responsabilità della dirigenza), 183, commi 7 e 9 (impegni di spesa) e 151 comma 4 (principi in materia di contabilità);
- il Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii., art. 4 - 2° comma;
- la Circolare Ministero dell'Interno 22.06.1993, n. 6;
- gli articoli 59 e 60 dello Statuto Comunale;
- l'art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- il vigente CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto l'incarico attribuito alla Dott.ssa Battistina Giubbani dal Sindaco Luca Vecchi in data 31.01.2020 (P.G. n. 25249) della direzione *ad interim* del Servizio "Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione", a decorrere dal 01.02.2020

DETERMINA

1. di prorogare, per tutte le motivazioni indicate in premessa, secondo gli indirizzi e le autorizzazioni di cui alla Deliberazione G.C. n. 33 di I.D. del 25.02.2020 di approvazione del "*Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale Anni 2020-2021-2022 – Anno 2020. Provvedimenti conseguenti – Rideterminazione dotazione organica*", previa sottoscrizione di contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, stante la necessità di garantire continuità alle attività dei Servizi "Officina Educativa" (U.O.C. "Servizi Educativi Territoriali e Diritto allo Studio") e "Politiche di Welfare e Intercultura", i contratti di lavoro a tempo determinato e pieno delle unità più sotto indicate, già assunte con profilo di "Funzionario Reti Educative" - Cat. D1, ai sensi del C.C.N.L. 21.05.2018 relativo al personale del Comparto Funzioni Locali, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2015 e ss.mm.ii. e dagli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.:

Dott.ssa V.R. dal 01.07.2020 al 01.09.2022, con assegnazione al Servizio "Officina Educativa" - U.O.C. "Servizi Educativi Territoriali e Diritto allo Studio";

Dott.ssa B.M. dal 01.07.2020 al 30.06.2021, salvo ulteriore proroga e con assegnazione al Servizio "Politiche di Welfare e Intercultura";

specificando che le stesse presentano tutte le condizioni di prorogabilità a tempo determinato, previste dai Decreti Legislativi n. 165/2001 e ss.mm.ii. e 81/2015 e ss.mm.ii., che si tratta della 1° proroga contrattuale e che con esse:

- quanto alla Dott.ssa B.M. non vengono raggiunti i limiti temporali assuntivi, pari a 36 mesi, riferiti alla medesima procedura concorsuale;
 - quanto alla Dott.ssa V.R. vengono raggiunti, ma non superati (e, pertanto, perfettamente rispettati) i limiti temporali assuntivi, pari a 36 mesi, riferiti alla medesima procedura concorsuale;
2. di mantenere alle stesse il trattamento economico mensile lordo attualmente percepito, proprio del personale inquadrato nella cat. D1, rapportato alle ore effettivamente prestate;
 3. di imputare la complessiva spesa di **€ 100.165,50** come segue:

V.R.

quanto ad € 15.808,45 al capitolo 18400 del **PEG 2020** "Personale Politiche per i giovani, educazione, formazione e ricerca" del Bilancio pluriennale 2020-2022, annuale 2020 – Centro di Costo 0181 - e precisamente:

art. 1 € 11.983,65 - Competenze lorde - COGE HA – PD 3102

- codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
- codice funzionale missione / programma: 04.06
- codice piano dei conti integrato: 1.01.01.01.006
- codice COFOG: 09.6.0
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1104

art. 2 € 3.235,22 - Contributi a carico del Comune - COGE HC - PD 3104

- codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
- codice funzionale missione / programma: 04.06
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.001
- codice COFOG: 09.6.0
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1111

art. 2 € 589,58 - Contributi a carico del Comune (TFR) - COGE HC - PD 3104

- codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
- codice funzionale missione / programma: 04.06
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.003

- codice COFOG: 09.6.0
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1113

quanto a € 31.597,16 al capitolo che nel **PEG 2021** verrà iscritto in sede corrispondente al capitolo 18400 del PEG 2020 "Personale Politiche per i giovani, educazione, formazione e ricerca" del Bilancio pluriennale 2020-2022, annuale 2020 – Centro di Costo 0181 - e precisamente:

art. 1 € 23.952,33 - Competenze lorde - COGE HA – PD 3102

- codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
- codice funzionale missione / programma: 04.06
- codice piano dei conti integrato: 1.01.01.01.006
- codice COFOG: 09.6.0
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1104

art. 2 € 6.466,41 - Contributi a carico del Comune - COGE HC - PD 3104

- codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
- codice funzionale missione / programma: 04.06
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.001
- codice COFOG: 09.6.0
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1111

art. 2 € 1.178,42 - Contributi a carico del Comune (TFR) - COGE HC - PD 3104

- codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
- codice funzionale missione / programma: 04.06
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.003
- codice COFOG: 09.6.0
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1113

quanto a € 21.162,73 al capitolo che nel **PEG 2022** verrà iscritto in sede corrispondente al capitolo 18400 del PEG 2020 "Personale Politiche per i giovani, educazione, formazione e ricerca" del Bilancio pluriennale 2020-2022, annuale 2020 – Centro di Costo 0181 - e precisamente:

art. 1 € 16.042,48 - Competenze lorde - COGE HA – PD 3102

- codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
- codice funzionale missione / programma: 04.06
- codice piano dei conti integrato: 1.01.01.01.006
- codice COFOG: 09.6.0
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1104

art. 2 € 4.330,99 - Contributi a carico del Comune - COGE HC - PD 3104

- codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
- codice funzionale missione / programma: 04.06
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.001
- codice COFOG: 09.6.0
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1111

art. 2 € 789,26 - Contributi a carico del Comune (TFR) - COGE HC - PD 3104

- codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
- codice funzionale missione / programma: 04.06
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.003
- codice COFOG: 09.6.0
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1113

B.M.

quanto a € 15.808,45 al capitolo 30900 del **PEG 2020** "Personale Servizio Programmazione del Sistema di Welfare" del Bilancio pluriennale 2020-2022, annuale 2020 – Centro di Costo 0212 - e precisamente:

art. 1 € 11.983,65 - Competenze lorde - COGE HA – PD 3102

- codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
- codice funzionale missione / programma: 12.07
- codice piano dei conti integrato: 1.01.01.01.006
- codice COFOG: 10.9.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1104

art. 2 € 3.235,22 - Contributi a carico del Comune - COGE HC - PD 3104

- codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
- codice funzionale missione / programma: 12.07
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.001
- codice COFOG: 10.9.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1111

art. 2 € 589,58 - Contributi a carico del Comune (TFR) - COGE HC - PD 3104

- codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
- codice funzionale missione / programma: 12.07
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.003
- codice COFOG: 10.9.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1113

quanto a € 15.788,71 al capitolo che nel **PEG 2021** verrà iscritto in sede corrispondente al capitolo 30900 del PEG 2020 "Personale Servizio programmazione del Sistema di welfare" del Bilancio pluriennale 2020-2022, annuale 2020 – Centro di Costo 0212 - e precisamente:

art. 1 € 11.968,69 - Competenze lorde - COGE HA – PD 3102

- codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
- codice funzionale missione / programma: 12.07
- codice piano dei conti integrato: 1.01.01.01.006
- codice COFOG: 10.9.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1104

art. 2 € 3.231,18 - Contributi a carico del Comune - COGE HC - PD 3104

- codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
- codice funzionale missione / programma: 12.07
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.001
- codice COFOG: 10.9.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1111

art. 2 € 588,84 - Contributi a carico del Comune (TFR) - COGE HC - PD 3104

- codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
- codice funzionale missione / programma: 12.07
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.003
- codice COFOG: 10.9.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1113

4. di dare atto:
- che le risorse economiche necessarie all'attuazione delle presenti proroghe a tempo determinato, risultano presenti nei capitoli del Bilancio pluriennale 2020-2022 – esercizio 2020;
 - che la spesa necessaria per tali proroghe a tempo determinato risulta compatibile con i vincoli di spesa per assunzioni a tempo determinato di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 (come modificato da ultimo dall'art. 11 comma 4-bis del D.L. 90/2014 che ha eliminato di fatto i vincoli in materia di riduzione della spesa per assunzioni a tempo determinato per gli Enti locali rispettosi delle regole, contenendola solo complessivamente entro quella sostenuta nel 2009);
5. di dare altresì atto che con le presenti proroghe contrattuali non si eccede il limite complessivo di unità assunte a tempo determinato dal Comune di Reggio Emilia ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 81/2015 e ss.mm.ii. per l'anno 2020 (20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione / proroga), operate le esclusioni previste dal comma 2 del citato articolo 23 e dall'art. 50 del C.C.N.L. per il personale del Comparto Funzioni Locali;
6. di dare atto che con le presenti proroghe contrattuali vengono rispettate sia le limitazioni riguardanti il limite temporale massimo di 36 mesi inerenti allo svolgimento di mansioni equivalenti riconducibili alla medesima procedura di reclutamento, sia quelle in relazione al numero massimo di cinque proroghe nel corso dei suddetti 36 mesi e che, in particolare, per quanto riguarda la proroga della Dott.ssa V.R., il limite temporale massimo di 36 mesi viene raggiunto ma non superato e, pertanto, anch'esso perfettamente rispettato;
7. di prendere atto, infine, che il presente provvedimento risulta attualmente conforme a quanto previsto dall'art. 1 comma 557-bis, -ter e -quater della Legge 296/2006 e ss.mm.ii. (come modificato da ultimo dall'art. 3 comma 5-bis del D.L. 90/2014 e dall'art. 16 D.L. 113/2016, convertito con modificazioni in Legge n. 160 del 07.08.2016) in materia di contenimento e riduzione della spesa di personale rispetto alla spesa media sostenuta nel triennio 2011-2013 (triennio precedente l'entrata in vigore del D.L. 90/2014).

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo al Dirigente firmatario.

Ai sensi dell'art. 183 comma 7 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., si trasmette il presente provvedimento alla Ragioneria Comunale per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dr.ssa Battistina Giubbani)